

ALLEGATO 5**E/XXV**

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (1).

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (1/a).

36. Aggravamento delle sanzioni penali. — 1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (50), qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà (50/a).

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Parlamento Italiano

ALLEGATO 6

Legge 24 novembre 2000, n. 340

**"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000

Art. 15.

*(Norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi)*

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

" 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento. da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".

ALLEGATO 6 bis

IL NUOVO SISTEMA DI TUTELA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: LA COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO

La centralità del diritto di accesso ai documenti amministrativi nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione è stata di recente ribadita dalla L. 24 novembre 2000, n. 340 (in vigore dal 10 dicembre 2000) recante *"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"*.

L'art. 15 della citata legge, in particolare, incide in modo significativo sul sistema di tutela dell'accesso agli atti delineato dal capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241, mediante l'introduzione di una nuova disciplina volta a sostituire il comma 4 dell'articolo 25 della legge da ultimo richiamata.

Il risultato, pur con alcuni limiti che saranno evidenziati nel prosieguo, è quello di offrire un energico ed innovativo strumento di tutela a disposizione del cittadino.

Si tratta di un obiettivo sicuramente condivisibile essendo noto come la conoscenza degli atti amministrativi rappresenti un importante presupposto per il corretto, sollecito ed imparziale esercizio dei pubblici poteri, rendendo di fatto possibile il controllo degli amministratori sugli atti che li riguardano. Un tale interesse alla conoscenza è purtroppo sovente frustrato da amministrazioni che ancor oggi faticano ad informare la propria attività al principio della trasparenza.

La norma posta dal citato art. 15 (che si riporta nell'apposito riquadro) si segnala principalmente per due aspetti: innanzitutto, perché individua nell'istituto del difensore civico il soggetto a cui può essere formulata, a fronte di illegittimo differimento o diniego di accesso, istanza di riesame; ed ulteriormente perché essa finisce per incidere - ciò che costituisce un'autentica novità per il nostro ordinamento - sul decorso dei termini perentori fissati dalla legge per proporre ricorso al Giudice amministrativo.

Va da subito rilevato come la scelta di attribuire al difensore civico il potere di riesaminare le determinazioni assunte dalle amministrazioni in materia di accesso appaia

connaturale alla ratio dell'istituto di difesa civica. Il difensore civico interviene, infatti, di norma su sollecitazione del privato, ma talvolta anche d'ufficio, nei casi di cattiva amministrazione, allorché l'amministrazione abbia assunto atti o comportamenti non conformi a legge. La caratteristica tipica del difensore civico, ciò che lo rende del tutto peculiare nel panorama amministrativo italiano, è data dal fatto che esso risulta sfornito di alcun concreto potere di incidere direttamente sui provvedimenti amministrativi, potendo agire unicamente avvalendosi del proprio autorevole prestigio, in modo indipendente, esterno ma al tempo stesso concomitante all'azione amministrativa.

La norma in commento, dunque, riconoscendo a tale organo la possibilità di riesaminare la determinazione negativa dell'amministrazione, rispetta la naturale vocazione dell'istituto, il quale può infatti esprimersi sulla eventuale illegittimità del differimento o del diniego del diritto di accesso, senza tuttavia disporre di un potere coercitivo nei confronti dell'amministrazione, la quale, quindi, ben potrà confermare in via espressa il proprio originario orientamento.

In tale evenienza al privato non resterà che la consueta via del ricorso al Giudice amministrativo, il quale deciderà in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 241 del 1990.

Per quanto attiene alla richiesta di intervento del difensore civico, va notato come essa rappresenti solo una facoltà per l'interessato e non certo un obbligo, potendo lo stesso adire direttamente il Tribunale Amministrativo Regionale.

Tale facoltà va tuttavia esercitata nello stesso termine fissato per la proposizione del ricorso al Tribunale, ossia entro 30 giorni dal rifiuto, espresso o tacito, o dal differimento.

L'attivazione del rimedio della tutela civica ha l'effetto, come già anticipato, del tutto inedito per il nostro ordinamento, di incidere sulla decorrenza del termine per adire il Giudice amministrativo. Esso, infatti, è interrotto con la richiesta di riesame formulata al difensore civico, cominciando nuovamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte dell'istante, dell'esito della sua richiesta all'organo di difesa civica.

Si tratta di una previsione di rilievo, preordinata ad evitare che i tempi richiesti per il riesame dell'istanza di accesso agli atti - riesame che, come già osservato, non preclude all'amministrazione di confermarne il non accoglimento - si risolva nell'impossibilità di

ottenere, in sede giurisdizionale, una pronuncia favorevole con effetti vincolanti per l'amministrazione, per intervenuto decorso dei termini perentori d'insorgenza.

In relazione ai tempi del procedimento si rileva, peraltro, come la disposizione in esame non fissi un termine massimo entro cui l'attività di valutazione del difensore civico debba esprimersi. Tuttavia, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, tale termine deve intendersi di trenta giorni, salva diversa determinazione da parte dell'organo di tutela.

Occorre ora evidenziare come uno degli aspetti salienti della disciplina dell'art. 15 inerisca alla tematica del silenzio.

Se infatti resta confermato il pregresso regime, in forza del quale trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende rifiutata, dandosi origine ad un'ipotesi di silenzio-rigetto, l'art. 15 prevede che l'ulteriore inerzia serbata dall'amministrazione, successiva alla pronuncia di illegittimità del differimento o del diniego da parte del difensore civico, sia qualificabile in termini di silenzio-assenso. Con il risultato che a quest'ultima saranno addossate le conseguenze di una mancata adozione di un provvedimento espresso di rigetto.

Per comprendere appieno il significato di tale previsione, si consideri il caso di un ente che, a fronte di un'istanza di accesso agli atti presentata da un soggetto legittimato, non si sia espresso nel termine di 30 giorni. In tal caso si sarà formato il c.d. silenzio-rigetto. Il cittadino potrà allora, avvalendosi del nuovo sistema di tutela, rivolgersi al difensore civico, il quale ravvisata l'illegittimità del comportamento inerte della pubblica amministrazione comunicherà il proprio convincimento all'ente medesimo. L'ulteriore inerzia, protratta per altri 30 giorni, finirà per connotare il comportamento dell'amministrazione non più in termini di silenzio-rigetto ma, all'opposto, in termini di silenzio-assenso. Si tratta di una previsione di non poco conto diretta a colpire quelle amministrazioni che, noncuranti delle posizioni dei cittadini, ritengono di non dover fornire, sempre e comunque, una risposta espressa alle richieste dei cittadini.

Va peraltro sottolineato che vi è un caso in cui l'accesso deve ritenersi consentito pur a fronte di un provvedimento espresso di conferma di differimento o di diniego formulato nei

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico. Si tratta dell'ipotesi in cui il provvedimento confermativo, diversamente da quanto richiesto dalla legge di semplificazione, sia sprovvisto di motivazione. La totale assenza di tale elemento dell'atto (ma, si badi, non anche la sua insufficienza o illogicità) si traduce, pertanto, nell'affermazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

* * *

Illustrata in sintesi la nuova disciplina della tutela all'accesso alla documentazione amministrativa, occorre ora mettere in rilievo il vero punto debole della stessa, costituito dalla concreta difficoltà di individuare il difensore civico competente.

Ed invero, il rinvio operato dal legislatore al "*difensore civico competente*", si scontra con l'assenza di una normativa nazionale in materia di difesa civica, la quale sola potrebbe delineare in modo puntuale ed esatta la distribuzione organica e razionale delle competenze tra i difensori civici operanti ai diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Provincia e Comune).

Ne consegue che in assenza di detta normativa, oltre a non essere prevista in Italia la figura del difensore civico nazionale (caso unico in Europa), la regolamentazione dell'istituto è rimessa ad una molteplicità di fonti normative.

Così, per quanto concerne il difensore civico regionale, la disciplina è dettata dalla specifica legge regionale (e talvolta dallo statuto), mentre con riguardo al difensore civico provinciale e comunale vale quanto previsto dalla legge nazionale (art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"), che affida peraltro all'autonomia statutaria provinciale e comunale la puntuale definizione della figura in parola.

Ne discende che in materia di difesa civica il quadro delle competenze risulta essere assai disomogeneo. Il che non rappresenta certo un vantaggio per i cittadini.

Con specifico riguardo al nuovo sistema di tutela in materia di diritto di accesso, infatti, non di rado esso non potrà operare.

Ciò si verificherà in tutti i casi in cui gli Enti locali non avranno nominato il proprio difensore civico.

Il problema di fondo, da cui dipende in ultima analisi la bontà del nuovo sistema di tutela in esame, è infatti costituito dalla assoluta facoltatività dell'attivazione del difensore civico da

parte di Regioni, Province e Comuni, e dall'assenza di alcuna norma che devolva, in caso di mancata nomina del difensore civico da parte di un Ente territoriale, la relativa competenza al difensore civico operante al livello istituzionale più alto.

Occorre, poi, ricordare che ai sensi dell'art. 16 della L. 15 maggio 1997, n. 127 i difensori civici regionali e delle Province autonome sono competenti (*"sino all'istituzione del difensore civico nazionale"*) anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, esercitando le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Il sistema di tutela delineato dalla legge di semplificazione 1999 potrà quindi operare nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato in forza della richiamata previsione legislativa.

Non altrettanto può dirsi, tuttavia, con riguardo alle amministrazioni centrali dello Stato (*in primis* i ministeri), rispetto alle quali il privato dovrà accontentarsi del solo rimedio della tutela in sede giurisdizionale.

Va a questo punto evidenziato un ultimo rilevante aspetto che attiene alla effettività della realizzazione del diritto di accesso in via amministrativa.

Si ricorda in proposito che ai sensi dell'art. 17, comma 45, della L. 15 maggio 1997, n. 127, ai difensori civici regionali (e, ove non istituiti, ai comitati regionali di controllo) compete la nomina di un commissario *ad acta* in tutti i casi in cui i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge.

Ebbene, se si accoglie l'indirizzo interpretativo secondo cui nel novero degli atti obbligatori per legge debbono ricondursi tanto gli atti amministrativi in senso stretto quanto i comportamenti imposti dalla legge, integra per certo il presupposto che legittima il compimento dell'attività in via sostitutiva la mancata esibizione degli atti richiesti a seguito della formazione del silenzio accoglimento, secondo il meccanismo più sopra illustrato

(richiesta dell'interessato, inerzia dell'ente locale, ricorso al difensore civico locale. comunicazione di quest'ultimo all'ente, ulteriore inerzia).

Si tratta, com'è evidente, di una previsione di grande efficacia, che tuttavia risulta circoscritta al solo ambito provinciale e comunale. Il che conferma quanto detto circa la necessità di disporre quanto prima di una legislazione generale e coerente in tema di difesa civica.

Solo allora il meccanismo di garanzia in materia di accesso agli atti coniato dalla nuova legge di semplificazione - a cui va peraltro riconosciuta una rilevante funzione di deflazione del contenzioso - potrà esprimere pienamente le sue reali potenzialità.

Dott. Nicola De Conti, Avv. Francesco Magris

-Ufficio Difensore Civico della Regione Veneto-

Legge 24 novembre 2000, n. 340

"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"

Art. 15 (Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

«1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico."»

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

Articolo 11 (Difensore civico)

«1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. ...»

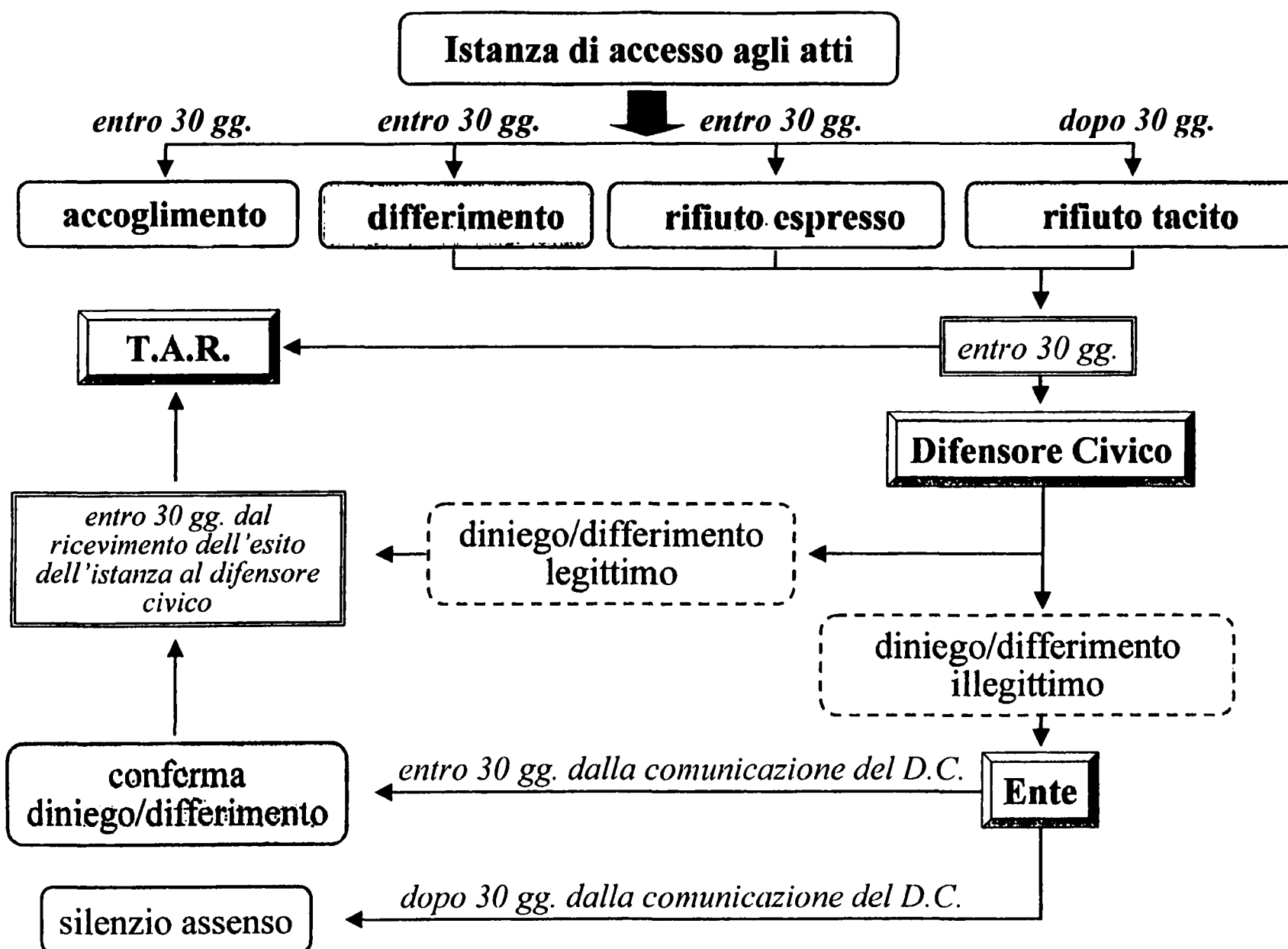
Legge 15 maggio 1997, n. 127 *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*

16. (Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

«1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. ...»

Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività Amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

«45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.»



ALLEGATO 7

**Emendamento non accolto alla L. 24 novembre 2000, n. 340 recante:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"**

Art. 13 bis

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

L'art. 16 della L. 15.5.1997 n.127 è così sostituito:

1. I Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico Nazionale, le medesime funzioni loro attribuite dai rispettivi ordinamenti anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche sia dello Stato che delle Aziende Statali e dei Concessionari dei Pubblici servizi, secondo gli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che esercitano attività giurisdizionali, di difesa e di sicurezza pubblica, nonché nei confronti degli Enti Locali che non abbiano nominato il proprio difensore civico.
2. Le Regioni e le Province Autonome, che non hanno istituito il Difensore Civico vi provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto anche dei principi desumibili dal presente articolo.
3. Al Difensore Civico delle Regioni, delle Province Autonome, delle Province e delle Città Metropolitane può essere rivolta istanza affinché su atti amministrativi suscettibili di impugnazione giurisdizionale eserciti un'azione di mediazione o, su consenso delle parti, un giudizio secondo equità, anche al fine di ridurre il contenzioso presso gli organi giurisdizionali.
4. Nel caso di cui al comma 3 l'istanza deve essere presentata dal soggetto interessato, ad uno dei Difensori Civici di cui al comma precedente, prima che sia decorso il termine previsto per l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto.
5. L'Ufficio del Difensore Civico provvede alla immediata comunicazione dell'istanza all'Amministrazione che ha emanato l'atto, nonché agli altri soggetti individuabili sulla base dell'atto impugnato e nei confronti dei quali l'atto produce effetti vantaggiosi o pregiudizievoli, e convoca il rappresentante dell'Amministrazione cui è imputato l'atto e i soggetti interessati al fine di promuovere una soluzione consensuale della controversia. L'eventuale accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è verbalizzato dal Difensore Civico ed è immediatamente esecutivo.
6. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo la presentazione di una istanza al Difensore Civico sospende il decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali fino a conclusione del procedimento dinanzi al Difensore Civico e, comunque, per un termine massimo di tre mesi.
7. In caso di pluralità di persone interessate, i rapporti tra i ricorsi giurisdizionali e l'istanza al Difensore Civico di cui al presente articolo è disciplinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Gli interessati hanno comunque facoltà di rivolgersi al Difensore Civico, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
8. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

ALLEGATO 8**Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18**

Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo.

Capo I
Principi generali

Art. 4

Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge.
Controllo sostitutivo.

1. In attuazione del comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando gli enti indicati all'art. 2 ritardano od omettono di compiere atti obbligatori per legge, il difensore civico regionale nomina un commissario ad acta che provvede ad assumere le necessarie determinazioni di norma entro il termine di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
2. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l'adozione da parte degli enti elencati all'art. 2, stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisce diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.
3. Il Presidente del comitato regionale di controllo, accertato il ritardo o l'omissione nella adozione o nella approvazione da parte degli enti di un atto obbligatorio per legge, invita l'ente locale ad emanare l'atto fissando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, salvo deroga per motivate ragioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente del comitato regionale di controllo trasmette la pratica al difensore civico regionale che provvede alla nomina del commissario ad acta tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento.
5. Il commissario ad acta provvede ad emanare l'atto entro il termine previsto nel conferimento dell'incarico e dà notizia dell'avvenuto adempimento all'ente interessato, al comitato regionale di controllo e al difensore civico regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei commissari ad acta, nonché per la definizione degli aspetti organizzativi correlati all'esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.

ALLEGATO 9**Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.**

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 14

Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

1. Il comma 14 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è così sostituito:

"14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato".

2. Dopo il terzo comma dell'art. 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è inserito il seguente comma:

"L'ente locale che, in presenza delle condizioni per l'obbligo di astensione previsto dall'art. 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" non può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18, chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per l'adozione o l'approvazione del provvedimento. Il Difensore civico si avvale per l'istruttoria della competente struttura regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico interessato".

ALLEGATO 10

A/XLVIII

L. 3 agosto 1999, n. 265 (1).

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142 (2).

19. Condizione giuridica degli amministratori locali. — 1. Gli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti

durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

ALLEGATO II

15.09.1998

619 nuovo T.U.doc

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

**TESTO UNIFICATO
DELLE
PROPOSTE DI LEGGE NN. 619 ed abb.**

“Norme in materia di difensore civico”